



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

16/10/2026

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

In data 7 agosto 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. Numero 148, meglio noto come *Decreto Correttivo Omnibus*, che ha apportato alcune modifiche rispetto all versione iniziale.

Tra le principali misure contenute nel decreto, le novità riguardano:

- Auto aziendali;
- Detrazioni iva;
- Crediti fiscali per i professionisti;
- Dichiarazioni IMU.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Auto concessa in uso ai dipendenti

La novità del Decreto non cambia le percentuali forfetarie per la determinazione del valore del fringe benefit, che rimangono le medesime che erano state introdotte dalla legge di bilancio 2025, ma viene cambiato il riferimento al veicolo, che non fa più riferimento alla *data del contratto*, ma direttamente alla sua anzianità.

Vengono inoltre introdotti due correttivi:

- Una maggiorazione per i veicoli datati;
- Una maggiorazione per gli optional non ricompresi nelle Tabelle Aci.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Auto concessa in uso ai dipendenti

Le modifiche al comma 4 dell'articolo 51 del Tuir, apportate dall'articolo 2, comma 1 del decreto Correttivo Omnibus, si possono così riassumere:

- La disciplina fiscale del fringe benefit si applica a tutti i veicoli, a prescindere dalla data della loro immatricolazione e di quella del contratto;
- Una maggiorazione del 50% per i veicoli con una anzianità di oltre 5 anni dalla data di prima immatricolazione (quindi dal 1° gennaio del sesto anno);
- Nel calcolo del valore del fringe benefit vengono ricompresi anche gli optional, oltre al valore del veicolo;
- per gli optional non ricompresi nelle Tabelle Aci viene prevista una maggiorazione del 5%.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Auto concessa in uso ai dipendenti

Confronto con la vecchia disciplina normativa

	Legge di bilancio 2025	Decreto Correttivo Onibus
Caratteristiche del veicolo	Veicolo di nuova immatricolazione e Contratto con decorrenza dal 01/01/2025	Nessun requisito particolare, ad eccezione dei veicoli "datati"
Percentuali forfetarie	Veicoli interamente elettrici: 10% Veicoli ibridi-plug-in: 20% Altri veicoli: 50%	Veicoli interamente elettrici: 10% Veicoli ibridi-plug-in: 20% Altri veicoli: 50%
Veicoli datati (oltre 5 anni)	Nessuna maggiorazione	Maggiorazione del 5%
Optional extra	Non concorrono sulla tassazione al dipendente	Concorrono alla tassazione al dipendente e hanno una maggiorazione del 5% se non ricompresi nelle tabelle Aci.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Termine biennale per la detrazione iva

Il Decreto Correttivo Omnibus ripristina il termine biennale per effettuare la detrazione dell'iva afferente gli acquisti, già vigente prima della modifica introdotta dal DL 50/2017.

Per una fattura ricevuta nel 2026, il termine ultimo per esercitare la detrazione passa dal 30 aprile 2027 (data di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno di imposta 2026) al 30 aprile 2029, ossia con la dichiarazione iva relativa al secondo anno di imposta successivo alla data della fattura.

La detrazione è sempre comunque ammessa al verificarsi di due condizioni:

- Esigibilità dell'iva;
- Ricevimento della fattura.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Termine biennale per la detrazione iva

Importante chiarimento fornito in occasione del Telefisco del 24 settembre 2026.

Dal momento che il diritto alla detrazione nasce quando si verificano le due condizioni, di esigibilità dell'iva e di ricevimento della fattura, le condizioni di detraibilità sono quelle dell'anno in cui è sorto il diritto, e non quello in cui lo si esercita.

Ciò sta a significare che relativamente ad una fattura ricevuta nell'anno n, la cui esigibilità è relativa al medesimo anno, le condizioni di detraibilità esercitate nell'anno n+1, non potranno essere quelle dell'anno n+1, ma sempre quelle dell'anno n. Con evidenti complicazioni per chi opera in regime di pro-rata.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Operazioni permutative

Chiarimento fornito in occasione del Telefisco del 24 settembre 2026.

Con la Risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in tema di operazioni permutative, al fine di determinare correttamente la base imponibile, è stato chiarito che:

- Anche in presenza di un valore monetario fissato dalle parti, è comunque necessario rilevare i costi e gli oneri afferenti i beni scambiati, in quanto gli stessi rilevano per la determinazione della soglia minima, al di sotto della quale non si può scendere, nemmeno con un valore già fissato;
- Per l'identificazione dei costi, occorre prendere in considerazione sia quelli diretti che quelli indiretti, e sia che rilevino o meno ai fini iva.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Crediti d'imposta per i professionisti

Il Decreto Correttivo Omnibus fissa i principi alla base della tassazione dei proventi realizzati dagli esercenti arti e professioni sull'acquisto e utilizzo di crediti d'imposta agevolativi:

- Il differenziale positivo non è assoggettato ad irpef e relative addizionali, ma ad imposta sostitutiva del 26%;
- La determinazione del differenziale è data dalla differenza tra valore del credito e costo di acquisto;
- Nel caso di utilizzo in compensazione, la tassazione avviene pro quota, andando a scomputare dall'importo compensato la quota-parte di costo relativa;
- L'eventuale differenziale negativo, in caso di cessione, non rileva.

In ogni caso, anche la quota assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della determinazione della base imponibile per il contributo soggettivo della Cassa Previdenziale.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Le novità IMU

L'art. 26 introduce il nuovo comma 768-bis all'art. 1 della Legge 160/2019, in base al quale la Dichiarazione Imu andrà presentata solo più in modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quando si sono verificate le modifiche che hanno comportato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione Imu, una volta presentata, esplica gli effetti anche per gli anni successivi (con la sola eccezione degli enti non commerciali che sono tenuti ad inviare la dichiarazione imu ogni anno).

Il Decreto Correttivo Omnibus ha inoltre modificato le norme sanzionatorie, ed in particolare:

- La sanzione per omessa presentazione viene fissata nel 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- La sanzione per infedele dichiarazione viene fissata nel 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 7/E AdE

La Circolare AdE num. 7/E del 7 agosto 2026

In data 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare numero 7, allo scopo di fornire opportune istruzioni operative agli Uffici riguardanti problematiche tributarie derivanti dalla corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2021.

In particolare, nella circolare vengono esaminate sette questioni, in riferimento alle quali l'Agenzia Entrate fornisce i chiarimenti richiesti dagli Uffici, mediante il sistema domanda/risposta.

Di seguito una breve sintesi dei chiarimenti esposti e delle potenziali conseguenze.

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 7/E AdE

La Circolare AdE num. 7/E del 7 agosto 2026

1) Le agevolazioni tributarie per le SSD con lucratività attenuata.

L'AdE sostiene che “gli enti sportivi dilettantistici costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal D.lgs. n. 36 del 2021, che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono tenuti a integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del richiamato D.lgs. n. 36 del 2021 con quelle previste dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR”.

Nello specifico il comma 8 dell'art. 148 prevede che la “decommercializzazione dei corrispettivi specifici” di cui al comma 3 si applica a condizione che le “associazioni interessate” inseriscano nel proprio statuto un divieto assoluto di distribuzione di fondi riserve o capitale.

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 7/E AdE

La Circolare AdE num. 7/E del 7 agosto 2026

2) Rimborso spese forfetari ai volontari.

L'AdE, in linea con quanto riportato nella norma, dopo aver approfonditamente analizzato gli articoli 28, 29 e 36 del decreto legislativo 36 del 2021, conferma che i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile.

Ne consegue che coloro i quali devono erogare un rimborso spese forfetario ad un soggetto sportivo, devono acquisire una autocertificazione dallo stesso, non solo in riferimento ad altri redditi di lavoro sportivo percepiti sino a quel momento, ma anche in riferimento ad eventuali rimborsi spese percepiti in qualità di volontario.

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 7/E AdE

La Circolare AdE num. 7/E del 7 agosto 2026

3) Compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

L'Agenzia delle Entrate conferma che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, i compensi erogati rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, e che pertanto beneficiano anch'essi dell'esclusione dall'imposizione entro il limite annuo complessivo di euro 15.000.

4) La soglia di esenzione Irap per gli amministrativi-gestionali.

L'Agenzia delle Entrate conferma che l'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 36/2021 riconduce nell'ambito dell'articolo 36 comma 6 anche l'attività svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, e pertanto anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, se inferiori all'importo annuo di 85.000 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 7/E AdE

La Circolare AdE num. 7/E del 7 agosto 2026

5) Dispensa da fatturazione e registrazione per le prestazioni sportive esenti IVA.

L'Agenzia conferma che i soggetti che effettuano operazioni in esenzione iva ai sensi dell'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023 possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti prevista dall'articolo 36-bis del decreto IVA.

6) Soggetti ad iva le cessioni dei contratti di un atleta.

L'Agenzia esclude che il compenso corrisposto a una ASD o SSD da una società professionistica, a fronte della cessione del contratto di un atleta, possa beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, dal momento che la stessa non può essere qualificata come prestazione "strettamente connessa con la pratica dello sport".

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Sentenze della Corte di Cassazione nel mese di settembre

Principio attuale

I soci lavoratori delle srl non trasparenti, iscritti alla Gestione Commercianti, devono versare i contributi su tutti gli utili prodotti dalla società, a prescindere dall'eventuale accantonamento a riserva.

In sede di dichiarazione dei redditi personale, il socio compila quindi il quadro RR, andando ad indicare pro quota, il reddito d'impresa complessivo.

Conseguentemente, per il 2025, verserà i contributi a percentuale sulla quota eccedente il reddito minimo annuo che ammonta a 18.555 euro.

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Sentenze della Corte di Cassazione nel mese di settembre

Principio espresso dalle Sentenze della Corte di Cassazione

Secondo quanto affermato dalle diverse sentenze della Corte di Cassazione in materia di contributi previdenziali dovuti da soci lavoratori di srl non trasparenti, viene affermato che gli utili non distribuiti, ma accantonati a riserva, non entrano nella base imponibile contributiva del socio lavoratore.

Ne deriva pertanto che grava sull'Inps l'onere di dover dimostrare l'imputazione del reddito al lavoratore e conseguentemente l'obbligo di dichiarare tale reddito ai fini reddituali e contributivi.

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Sentenze della Corte di Cassazione nel mese di settembre

Motivazione adottata

La Cassazione basa le proprie considerazioni dal dato testuale delle disposizioni in materia:

- L'articolo 3-bis del D.L. 384/1992, il quale conferisce rilievo ai redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef;
- L'articolo 29, ultimo comma, della Legge 160/1975, in tema di assicurazione previdenziale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, identifica il reddito derivante dall'attività di impresa in quello accertato ai fini irpef, così come, riguardo artigiani e commercianti, l'articolo 1 della Legge 233/1990 richiama il reddito denunciato ai fini irpef.

Da ciò ne deriva che, ai fini della determinazione della base imponibile irpef, la dichiarazione dei redditi del socio è il documento da prendere in riferimento.

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Sentenze della Corte di Cassazione nel mese di settembre

Posizione dell'Inps

E' ricavabile dalle circolari 102/2003 e 84/2011 secondo le quali:

- Per i soci lavoratori di srl, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarata dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in riferimento alla quota di partecipazione agli utili;
- Si prescinde dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a tali utili, compreso pertanto il caso di accantonamento a riserva.

I CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Sentenze della Corte di Cassazione nel mese di settembre

Soluzioni percorribili

Essendo prossima la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi, si aprono diverse strade:

- Compilare il quadro RR come fatto in precedenza, nell'attesa che l'Inps prenda una posizione ufficiale, e piuttosto richiedere l'eventuale rimborso delle eccedenze versate in un secondo momento;
- Fare riferimento alle predette sentenze, e pertanto riportare nel quadro RR esclusivamente l'importo corrispondente al reddito minimale ai fini contributivi, pari appunto a 18,555,00 euro, con il rischio di trovarsi coinvolti in possibili verifiche da parte dell'Inps.